



SENT. 51/2025

REPUBBLICA ITALIANA**In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Rita LORETO Presidente

Ida CONTINO Consigliere

Lucia d'AMBROSIO Consigliere relatore

Nicola RUGGIERO Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. 61314 del registro di segreteria,
proposto da:

D'AMORE Gianluca (C.F. DMRGLC74H23D862P), titolare della ditta
Digi Tech, rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Manca (PEC:
manca.cosimo@ordavvle.legalmail.it; fax: 0833560043; C.F.:
MNCCSM61B03C978E) e presso questi elettivamente domiciliato, in
Porto Cesareo, (LE), alla Via Garibaldi, 233 ed elettivamente
domiciliato in Roma, alla Via Oslavia, 62, presso lo studio dell'avv.
Paolo De Matteis giusta procura a margine dell'atto

contro

**- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei
conti per la Puglia**, in persona del Procuratore regionale p.t.,

- Procura generale della Corte dei conti in Roma, in persona del

Procuratore generale p.t.;

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia n. 298/2023, pubblicata il 17 ottobre 2023 e notificata il 30.10.2023.

Visti gli atti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 6 febbraio 2025, con l'assistenza del segretario, dott. Giovanni Luca Triolo, il relatore, consigliere Lucia d'Ambrosio, l'avvocato Claudia Noviello su delega dell'avvocato Cosimo Manca per D'Amore Gianluca e il Pubblico Ministero, nella persona del V.P.G. Chiara Vetro.

FATTO

1. Con l'impugnata sentenza n. 298/2023 la Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in parziale accoglimento delle richieste della Procura, ha condannato, a titolo di dolo, il signor Gianluca D'Amore, titolare della ditta Digi Tech, al pagamento in favore del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, oggi Ministero della Cultura (MiC), della somma di € 51.264,10, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali sull'importo rivalutato e spese di giudizio, per il danno patrimoniale subito dall'Amministrazione per effetto dell'indebita percezione da parte dell'appellante della somma complessiva - come quantificata dalla Procura - di € 59.317,37, incassata a titolo di controvalore dei cd. "*Bonus cultura 18 app*", avendo permesso l'utilizzazione della c.d. "*Carta Giovani*" di cui all'art. 1, comma 979, della legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di bilancio 2016) per acquisti presso il proprio esercizio commerciale di beni e servizi non consentiti

dalla relativa disciplina.

La Guardia di finanza aveva, infatti, accertato che la ditta, sin dal 2007, esercitava attività prevalente di commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio (Codice ATECO 47.41); che, solo contestualmente al lancio dell'iniziativa ministeriale, aggiungeva quale attività secondaria quella del commercio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet (Codice ATECO 47.9110); che, una volta ottenuto l'accreditamento, effettuava l'iscrizione nell'apposito elenco degli esercenti abilitati "*18 app*" e ivi rimaneva accreditata per gli anni successivi, validando, nel lasso temporale ricompreso tra il 17.01.2017 e il 06.03.2020, complessivamente n. 209 "*Bonus 18 app*", tutti relativi alla cessione di libri, per un valore complessivo di € 92.037,40, importo integralmente rimborsato mediante l'emissione di n. 40 fatture elettroniche intestate al MiC.

Nell'ambito dei controlli anti-frode, al fine di verificare la corrispondenza tra beni ceduti (libri) e *bonus* validati, la Guardia di Finanza, acquisita la documentazione fiscale e contabile probatoria degli acquisti effettuati dalla ditta presso i rivenditori/case editrici per la fornitura aziendale di libri e materiale bibliografico (fatture e buoni consegna), appurava che, nel quadriennio 2017/2020, l'esercente aveva acquistato materiale bibliografico per l'importo complessivo di € 25.169,25 e rendicontato al MiC a titolo di *Bonus 18 app - ambito libri* - la somma di € 92.037,40. Anche tenendo conto del massimo sconto applicabile, pari al 30%, sulla vendita dei libri dalle case editrici alle librerie professionali, si giungerebbe all'importo di soli € 32.720,03.

Secondo quanto prospettato in citazione, si sarebbe verificata un'indebita percezione, da parte dell'esercente, di un importo quanto meno corrispondente alla differenza tra il patrimonio bibliografico venduto ai titolari della carta "18 app", e quindi rimborsato dal Ministero, e quello complessivamente acquistato dalle società fornitrici, non sussistendo alcuna giustificazione idonea a spiegare come fosse stato possibile vendere libri di cui la ditta Digi Tech non avesse effettuato e comprovato alcun approvvigionamento, ed essendo emerso che, in realtà, l'esercente avrebbe rendicontato, ai fini del rimborso, *bonus* utilizzati per l'acquisto di beni non rientranti tassativamente tra quelli previsti dall'iniziativa legislativa in questione. Tale circostanza sarebbe stata confermata da alcuni giovani diciottenni fruitori del beneficio, nove dei quali, sui sedici auditi dai militari della Guardia di Finanza, hanno riferito di aver acquistato presso la Digi Tech beni espressamente esclusi dal beneficio (quali computer portatili, telefoni cellulari, giochi elettronici, macchine fotografiche ed elettrodomestici da cucina), in quanto si era diffusa la voce che presso il negozio si potevano comprare anche altri oggetti e in quanto persuasi dallo stesso titolare di poter procedere ad acquisti non rientranti tra le tipologie tassativamente indicate dalla misura.

Per i medesimi fatti il D'Amore è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Lecce e ha subito la sospensione in via cautelare da parte del MiC dall'elenco degli esercenti "18 app" per dodici mesi.

La Sezione territoriale, ricostruita la cornice normativa e regolamentare di riferimento, ha ritenuto ampiamente provato che il convenuto, in

qualità di soggetto accreditato all'accettazione dei *bonus* e dunque pienamente partecipe al programma di intervento pubblico, avesse con la propria condotta dolosa frustrato le finalità pubbliche sottese alla misura agevolativa, consentendo l'utilizzo del *bonus* anche per l'acquisto di beni esclusi, inducendo così in errore l'Amministrazione erogante e conseguendo un illecito rimborso di somme non dovute, ma ha limitato tuttavia la condanna a una somma ampiamente ridotta rispetto all'importo integrale del rimborso ottenuto.

2. Con appello notificato in data 27.12.2023 e depositato in data 24.01.2024 il signor Gianluca D'Amore ha impugnato la sentenza di primo grado contestando, in primo luogo, il capo della sentenza (pag. 12) in cui gli si imputa di avere frustrato le finalità pubbliche sottese alla misura agevolativa, consentendo l'utilizzo dei *bonus* anche per l'acquisto di beni esclusi.

Ha impugnato, altresì, la sentenza (pag. 15) con riferimento alla quantificazione del danno, per contraddittorietà con le risultanze istruttorie, lamentandosi della omessa valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle dichiarazioni testimoniali acquisite dalla difesa e allegate alla memoria di costituzione e del rigetto della richiesta di prova testimoniale dei giovani acquirenti.

Nel ribadire, in ultima ipotesi, che la condotta osservata non può ritenersi connotata da dolo ma, al più, da negligenza grave, l'appellante ha reiterato, in calce all'atto di citazione in appello, la richiesta di applicazione dell'art. 130 c.g.c., già formulata e rigettata in primo grado.

Ha quindi concluso chiedendo, in via principale, di rideterminare la somma indebitamente percepita in € 1.855,00, pari al valore dei beni non inclusi nell'iniziativa ministeriale, il cui acquisto è stato dichiarato da nove soggetti escussi dalla Guardia di Finanza, rigettando per il resto la domanda. In subordine, ha chiesto di rideterminare la somma da restituire in € 20.361,10, tenuto conto delle dichiarazioni allegate in primo grado in merito all'acquisto di libri per € 38.956,27; in estremo subordine, di rideterminare in € 46.226,01 la somma oggetto di restituzione, tenuto conto della detrazione ulteriore della somma di € 10.070,28 (€ 4.142,59 + € 5.927,69), pari al totale delle fatture di acquisto con il ricarico del 30%, non contabilizzate ma prodotte in primo grado.

In via istruttoria, ha insistito per l'ammissione della prova testimoniale sulla circostanza dell'utilizzo del contributo per l'acquisto di libri e beni rientranti nell'elenco *Bonus app 18*, indicando a testimoni i 92 soggetti che hanno reso dichiarazioni allegate durante il giudizio di primo grado; ha insistito, inoltre, per l'ammissione della CTU contabile al fine di determinare le somme eventualmente dovute all'Erario.

3. Il rappresentante della Procura generale, con parere depositato in data 8 marzo 2024, si è espresso per la non ammissibilità dell'istanza di rito abbreviato, avendo il giudice di primo grado accertato il doloso arricchimento dell'odierno appellante.

Con decreto n. 2/2024, depositato il 27 marzo 2024, questa Sezione ha dichiarato inammissibile l'istanza, disponendo la prosecuzione con rito ordinario.

4. Con memoria conclusionale depositata in data 16 gennaio 2025, il Procuratore generale ha ritenuto il gravame infondato nel merito, richiamando pacifica giurisprudenza di queste sezioni di appello secondo cui la sottrazione di risorse pubbliche all'iniziativa agevolata, sia pure in parte, rende privo di giustificazione causale il finanziamento nella sua interezza. Ha sottolineato come, per contro, il giudice di prime cure abbia effettuato il massimo sforzo per giungere a una quantificazione del danno erariale quanto più possibile comprensiva di tutte le valutazioni e considerazioni allegate in sede difensiva dal convenuto, fornendo esauriente motivazione della circostanza per cui le dichiarazioni dei ragazzi sentiti a SIT, che hanno affermato di aver acquistato esclusivamente beni rientranti nel *bonus*, dei quali si è chiesta l'escussione testimoniale, quand'anche ritenute fondate, avrebbero portato a una quantificazione del danno (92.037,40 - 38.956,27 = 53.081,13) superiore rispetto al *quantum* oggetto di condanna (€ 51.264,10), con conseguente peggioramento della posizione dell'odierno appellante.

Il Procuratore generale ha chiesto pertanto il rigetto dell'appello in quanto infondato, con la conferma della decisione impugnata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

5. All'udienza del 6 febbraio 2025 il difensore dell'appellante e il rappresentante della Procura generale hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

DIRITTO

1. L'atto di appello in esame mira alla riforma della sentenza n. 298/2023, con la quale la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia ha affermato la responsabilità del signor D'Amore Gianluca, titolare della ditta Digi Tech, per il danno patrimoniale subito dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, oggi Ministero della Cultura (MiC) per effetto dell'indebita percezione da parte dell'appellante di somme incassate a titolo di controvalore dei cd. "Bonus cultura 18 app", avendo consentito l'utilizzazione della c.d. "Carta Giovani" di cui all'art. 1, comma 979, della legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di bilancio 2016), per acquisti presso il proprio esercizio commerciale di beni e servizi non consentiti dalla relativa disciplina, condannandolo al pagamento della somma di € 51.264,10, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

2. Con articolato motivo di gravame (*error in iudicando* – *contraddittorietà della sentenza con le risultanze istruttorie con riferimento alla quantificazione del danno*) l'appellante ha, in primo luogo, impugnato il capo della sentenza di primo grado (pag. 12) che ha ritenuto ampiamente provato come il D'Amore, "in qualità di soggetto accreditato all'accettazione dei bonus e dunque pienamente partecipe al programma di intervento pubblico, abbia con la propria condotta frustrato le finalità pubbliche sottese alla misura agevolativa, consentendo l'utilizzo del bonus anche per l'acquisto di beni esclusi, inducendo così in errore l'Amministrazione erogante e conseguendo quindi un illecito rimborso di somme non dovute".

Sul punto ha evidenziato che, a suo avviso, il Collegio di prime cure

avrebbe omesso di considerare le dichiarazioni testimoniali dalla difesa
allegate con la costituzione in giudizio, rese da 92 beneficiari del *bonus*,
i quali avrebbero affermato di avere acquistato presso l'esercizio del
D'Amore esclusivamente libri, audiolibri ed ebook ovvero vinili, tutti
beni inclusi nell'iniziativa agevolativa. A tal fine, ha reiterato la
richiesta di acquisizione testimoniale dei giovani studenti.

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

2.1. Dagli atti di causa e dalla documentazione contabile emerge senza
dubbio che presso l'esercizio del D'Amore, in numerose occasioni, si è
fatto ricorso all'utilizzo del c.d. "*bonus cultura*" per l'acquisto di beni
non consentiti dall'iniziativa legislativa. Anche la documentazione
fiscale esaminata dalla Guardia di Finanza ha evidenziato la rilevante
sproporzione fra quanto realmente speso per acquistare i beni ammessi
al bonus (€ 25.169,25) e quanto rendicontato ai fini del rimborso
(€ 92.037,40).

Come già ricordato dal Procuratore generale, è costante la
giurisprudenza di queste sezioni che definisce "priva di causa"
qualunque forma di finanziamento pubblico che, per la condotta
illecita, dolosa (come nella specie) o gravemente colposa, del
beneficiario abbia comportato uno sviamento, anche solo parziale, del
programma pubblico (Sez. II app. n. 279/2020).

2.2. Va rilevato poi che, in ogni caso, sono state acquisite dalla Guardia
di Finanza dichiarazioni di studenti che hanno ammesso di avere
acquistato beni non consentiti.

Con riferimento alla mancata assunzione testimoniale dei 92 studenti

le cui dichiarazioni confermerebbero, secondo l'appellante, acquisti di libri e oggetti consentiti dall'iniziativa ministeriale, va ribadito che, come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, anche a voler tenere conto dei buoni spesa utilizzati da tali 92 studenti, il danno erariale verrebbe quantificato comunque in misura superiore (€ 53.081,13) a quella per cui vi è stata condanna in primo grado.

Da ciò, quindi, deriva – come più innanzi si dirà - l'inutilità anche in questa sede, di acquisire le testimonianze dei 92 giovani.

2.3. Anche il riferimento all'esito del procedimento penale appare privo di pregio ai fini del presente giudizio. Come puntualizzato dal P.M. nella odierna udienza, il procedimento penale è stato definito con sentenza n. 247/2023, con la formula assolutoria dubitativa ai sensi dell'art. 316 ter comma 2 c.p., *perché il fatto non è previsto dalla legge come reato*, in quanto il giudice penale ha riscontrato il mancato superamento della soglia di punibilità poiché i rimborsi del Ministero al D'Amore sono avvenuti in maniera frazionata, ragion per cui per le somme indebitamente percepite al di sotto di tale soglia prefissata è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa; tuttavia, non sono stati riscontrati elementi per una assoluzione piena dell'imputato.

Da ultimo, a ulteriore conferma dell'infondatezza della contestazione in ordine all'avvenuto sviamento del fine pubblico con la condotta illecita consapevolmente tenuta, merita di essere posto in evidenza che l'appellante, formulando nelle proprie conclusioni la sola richiesta – variamente modulata secondo una scala crescente - di rideterminare la somma "indebitamente percepita", ha sostanzialmente ammesso di

avere conseguito un guadagno illecito, con conseguente frustrazione della finalità pubblica a sostegno dell'iniziativa agevolativa.

3. L'appellante ha, in secondo luogo, contestato le modalità di quantificazione del danno, sostenendo, in via principale, che la condanna avrebbe dovuto essere limitata al valore dei beni non inclusi nell'iniziativa legislativa il cui acquisto è stato esplicitamente ammesso da alcuni dei pochi soggetti materialmente escussi dalla Guardia di Finanza, e dunque a soli €. 1.855,00; in subordine, che l'importo della condanna avrebbe dovuto essere calcolato escludendo dalla somma da restituire gli importi di cui alle 92 dichiarazioni allegate in primo grado in merito all'acquisto di libri per € 38.956,27 (e, dunque, riducendo la condanna a € 20.361,10); in estremo subordine, che la somma oggetto di ripetizione dovrebbe quantificarsi in € 46.226,01, escludendo dall'importo della condanna anche la somma corrispondente al totale delle fatture di acquisto, con il ricarico del 30%, non contabilizzate ma prodotte in primo grado per € 10.070,28 (€ 4.142,59 + € 5.927,69).

Giova, in proposito, evidenziare che l'acclarato avvenuto sviamento dal programma attuativo dell'agevolazione, attraverso un'attività di cessione di beni e servizi non corrispondenti a quelli previsti e consentiti dalla relativa disciplina, avrebbe potuto condurre, in astratto - come sostenuto anche dalla Procura generale - a una quantificazione del danno erariale pari all'intera somma ottenuta a rimborso (€ 92.037,40), in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, ai sensi della quale *“una volta appurata l'insussistenza o il venir meno dei requisiti prescritti per l'accesso al finanziamento pubblico con*

riferimento anche solo a parte dello stesso, la rilevanza dell'inadempimento rende il finanziamento nella sua interezza privo di giustificazione causale, in quanto non idoneo a realizzare le finalità di interesse generale per le quali esso è stato erogato, ovvero perché sottratto alla realizzazione di altre iniziative di analogo valore finanziario e merito economico" (Sez. III app. sent. n. 14/2021; cfr., ex multis, Sez. II app. sent. n. 281/2023; id., sent. n. 310/2021; id., sent. n. 279/2020; id., sent. n. 60/2018).

Le molteplici censure di merito mosse dall'appellante alla sentenza gravata, con specifico riguardo alle modalità di quantificazione del danno, risultano conseguentemente prive di pregio, per le ragioni che si vanno a esplicitare.

3.1 Preliminarmente, si evidenzia che risulta incontestabilmente in atti che, nel quadriennio 2017/2020, l'odierno appellante ha acquistato materiale bibliografico per l'importo complessivo di € 25.169,25 e ha rendicontato al MiC a titolo di *Bonus 18 app – ambito libri* – la somma di € 92.037,40, conseguendo un illecito rimborso di somme non dovute.

La Sezione territoriale, per pervenire alla quantificazione del danno, ha effettuato un più che accurato esame della documentazione in atti, analizzando in dettaglio ordini e fatture, non solo dei corrispettivi degli acquisti di testi contabilizzati dalla Guardia di Finanza (€ 25.169,25), ma calcolando anche il valore degli ordini di acquisto di volumi non registrati in contabilità (che dopo attenta e puntuale verifica ha quantificato in € 6.194,83, sottraendo fatture che costituivano duplicazione di quanto già conteggiato), e applicando, inoltre, sulla somma complessiva di detti acquisti (€ 31.364,08) un ipotetico ricarico

del 30%, pari al massimo ricarico praticabile dalle case editrici alle librerie/rivenditori sulla vendita dei libri (€ 9.409,44).

È pervenuta, pertanto, alla più che benevola decisione di considerare quale spesa legittimamente sostenuta e, conseguentemente, passibile di rimborso, l'importo complessivo di € 40.773,30 (25.169,25+6.194,83+9.409,44), sottraendo il relativo ammontare dal totale degli incassi (€ 92.037,40) e prendendo a tal fine in considerazione tutte le osservazioni e le giustificazioni, con riguardo ai beni ammissibili al contributo, rappresentate in sede difensiva dal convenuto, odierno appellante, che abbiano trovato idoneo supporto documentale negli atti di causa.

La ricostruzione alternativa di parte appellante non scalfisce in alcun modo le accurate argomentazioni e ricostruzioni in fatto del giudice di prima istanza, che si condividono integralmente.

3.2 Con riguardo alla richiesta principale di rideterminare la somma indebitamente percepita in € 1.855,00, pari al valore dei beni non inclusi nell'iniziativa agevolativa il cui acquisto è stato dichiarato da alcuni dei soggetti escussi dalla Guardia di Finanza, si osserva che il calcolo così riduttivo della somma da restituire comunque non trova conferma nell'ammontare delle fatture e dei dati contabili da cui risulta che l'importo dei beni consentiti, acquistati dalla ditta, è di gran lunga inferiore alla somma ottenuta a rimborso.

3.3 Quanto alle richieste, formulate in subordine, di rideterminare la somma da restituire in € 20.361,10, tenendo conto delle 92 dichiarazioni allegate in primo grado in merito all'acquisto di libri, oppure in via

ulteriormente gradata di rideterminare la somma oggetto di restituzione in € 46.226,01, considerando non solo le dichiarazioni rese dai novantadue soggetti che hanno attestato di aver acquistato solo libri, ma anche l'importo totale delle fatture di acquisto non contabilizzate ma prodotte in primo grado, deve ribadirsi - in adesione all'impostazione della sezione di primo grado - che tali richieste si fondano sulla valorizzazione delle dichiarazioni dei 92 studenti già più volte menzionati, che avrebbero attestato di aver acquistato solo libri.

Al riguardo, tuttavia, come condivisibilmente osservato del giudice di prime cure, la difesa del D'Amore non fornisce alcuna prova della circostanza che i buoni spesa utilizzati dai 92 studenti interpellati dalla difesa non siano stati utilizzati per l'acquisto di beni consentiti di cui la ditta abbia già certificato l'approvvigionamento ai fini del rimborso, e pertanto non possono essere detratti come richiesto dall'appellante.

In ogni caso, la sentenza gravata ha dimostrato che - anche a voler accogliere la prospettazione di parte appellante - al massimo, l'importo del danno avrebbe potuto essere ridotto a € 53.081,13 (92.037,40 - 38.956,27), giungendo a una quantificazione comunque superiore a quella effettuata dalla Sezione giurisdizionale Puglia con la pronuncia appellata (€ 51.264,10).

Da qui l'infondatezza del motivo di gravame.

4. L'appellante ha, inoltre, lamentato il mancato accoglimento delle istanze istruttorie formulate in primo grado.

Va evidenziato, con riguardo alla prova per testi - concordando con quanto affermato dal giudice di prime cure e con quanto sostenuto

dalla Procura generale - che la prova testimoniale dei giovani fruitori del *bonus* indicati dall'appellante è manifestatamente inammissibile, sia in quanto nulla aggiungerebbe al quadro probatorio, sia in considerazione del fatto che dette persone informate dei fatti, qualora ammettessero l'acquisto di materiale non rientrante nelle categorie normativamente previste, potrebbero astrattamente rispondere a titolo di concorso nel reato, o quanto meno prefigurarsi tale conseguenza, con conseguente legittimo dubbio circa l'onestà delle dichiarazioni rese; sia, infine, perché si giungerebbe comunque a una quantificazione del danno più sfavorevole all'appellante rispetto alle conclusioni cui è giunto il Collegio in primo grado.

Con riguardo alla C.T.U. chiesta al fine di determinare le somme eventualmente dovute all'Erario, infine, non emergono dagli atti della causa elementi di dubbio suscettibili di giustificare la necessità degli approfondimenti richiesti.

Il motivo di impugnazione è dunque da respingere.

5. Conclusivamente, alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio, definendo il giudizio, rigetta l'appello proposto dal signor Gianluca D'Amore, titolare della ditta Digi Tech, con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello del signor D'Amore

Gianluca.

Le spese di giudizio sono poste a carico dell'appellante e vanno liquidate nella misura di euro 176,00 (CENTOSETTANTASEI/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.

L'Estensore

Il Presidente

Lucia d'Ambrosio

Rita Loreto

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il

11 MARZO 2025

P. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco